



TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letto il ricorso in data 21.9.23 con il quale **Rama Chiara** ha chiesto in via principale di essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in via subordinata, a quella di liquidazione controllata del patrimonio;

letta la relazione particolareggiata ex art. 68, c. 2 CCI in data 19.9.2023 del Gestore della Crisi avv. Martina Zantedeschi;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Illasi (Vr), sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

OSSERVA

La Rama, sostenendo di rivestire la qualità di consumatrice, ha chiesto in primo luogo di essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 ss CCI.

La proposta prevede il pagamento, entro 5 anni dall'omologa:

- **per intero:** a) delle spese di euro 2.234,00 per l'OCC in prededuzione (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII), b) delle spese di euro 1.796,00 per il legale che ha assistito la ricorrente (credito assistito da privilegio ex art 2751bis, n. 2 cc, ma non anche da prededuzione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 6 CCII CCII), c) dei creditori privilegiati Agenzia delle Entrate riscossione, Comune di Illasi, Regione Veneto, Abaco spa;

- **nella misura di almeno il 7,024%:** dei creditori chirografari Intesa San Paolo spa, Agenzia delle Entrate riscossione, Vivibanca spa e Abaco spa.

Secondo il piano, la provvista di almeno euro 20.381,91 necessaria per eseguire i pagamenti come da proposta verrebbe tratta per euro 250,00 mensili mediante trattenuta sullo stipendio della Rama (e, quindi, con acquisizione nel quinquennio, del complessivo importo di euro 15.000,00), oltre che mettendo a disposizione dei creditori l'ulteriore somma (pari ad euro 5.381,91 al 31.7.2023) accantonata dal datore di lavoro della Rama a seguito del pignoramento dello stipendio che, in data 27.4.2022, ha dato inizio alla procedura esecutiva mobiliare n. 1543/22 re attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Verona (procedura che, a seguito dell'omologa, diverrebbe improcedibile, con conseguente versamento alla Rama delle somme sino a quel momento trattenute dal datore di lavoro).

Il piano prevede che tutte le predette somme vengano versate su un conto corrente appositamente dedicato alla procedura, dal quale verrebbero poi effettuati i pagamenti mensili a favore dei creditori.

La ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa dipendente ed i debiti contratti (per il mutuo dell'abitazione, per finanziamento, per mancato pagamento di TARI e bolli auto) sono tutti relativi alla sfera privata, sicché non vi è dubbio che la Rama sia qualificabile quale consumatrice ai sensi dell'art. 2, lett. e) CCII.

Come attestato e verificato dal gestore della crisi la ricorrente è gravata da debiti scaduti ed esigibili per complessivi **euro 174.351,64** (oltre al compenso per l'OCC e per il legale), di cui euro 145.025,86 per residuo di un mutuo ipotecario contratto nel 2008, euro 22.704,00 per un finanziamento contratto in data 4.12.2020 con Vivibanca spa ed il residuo per imposte dovute ad Agenzia delle Entrate – riscossione, Comune di Illasi, Regione Veneto e Abaco spa per bolli auto, IMU e Tari.

La Rama è percettrice di uno stipendio da lavoro dipendente di euro 1.500,00 mensili netti, oltre che proprietaria esclusivamente di un'autovettura Citroen C1 acquistata nel 2021 al prezzo (dichiarato dalla ricorrente) di circa euro 10.000,00 (e, quindi, oggi di minor valore).

Il nucleo familiare è composto dalla ricorrente, da due figlie minorenni e a carico, nonché dal marito, il quale (secondo quanto verificato dal gestore della crisi) da settembre 2022 svolge attività lavorativa dipendente, con un'entrata mensile di circa euro 1.000,00 netti.

Le entrate del nucleo familiare sono quindi pari a circa euro 2.500,00 netti al mese, mentre le spese per il mantenimento familiare (come verificato ed attestato anche dal gestore) ammontano ad euro 1.871,00 mensili.

In tale contesto è quindi del tutto evidente che la Rama sia impossibilitata a far fronte agli ingenti debiti (tutti scaduti ed esigibili) sopra indicati e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c) CCII, *sub. specie* di vera e propria insolvenza irreversibile.

Inoltre, come verificato dal gestore, la ricorrente non ha mai beneficiato dell'esdebitazione.

Sulla scorta delle verifiche operate dal gestore della crisi deve inoltre escludersi che la condizione di sovraindebitamento sia stata determinata dalla Rama con colpa grave, malafede o frode, sicché deve ritenersi sussistente anche l'ulteriore requisito della c.d. meritevolezza, ai sensi dell'art. 69, c. 1 seconda parte CCIII.

ED invero:

- la condizione di sovraindebitamento si è evidentemente determinata nel 2018 allorché, in seguito al mancato pagamento delle rate a partire dal gennaio 2015, la banca mutuataria Intesa San Paolo (oggi Intrum spa) non ha più tollerato l'inadempimento del mutuo contratto nel 2008 ed ha agito esecutivamente, sottoponendo a pignoramento l'immobile in Illasi acquistato nel 2007 e su cui l'ipoteca era stata iscritta (procedura n. 348/18 re);
- Il debito *ex mutuo*, quindi, era divenuto in quel momento integralmente esigibile e pari (tenuto conto del fatto che la procedura esecutiva era terminata nel 2021 con la vendita dell'immobile e con l'incasso di circa 60.000,00 e che il debito residuo è di circa 145.000,00 euro) a circa euro 200.000,00, importo che la Rama, con i suoi redditi, non era evidentemente in grado di pagare, versando quindi in condizione di insolvenza irreversibile e perciò di sovraindebitamento;
- come accertato dal gestore della crisi, al momento della contrazione del mutuo del 2008, la Rama ed il marito erano entrambi lavoratori dipendenti e titolari di redditi per circa 30.000,00 annui, sicché erano perfettamente in grado di far fronte al loro mantenimento ed al pagamento della rata di mutuo di euro 930,00 mensili circa. Successivamente, in conseguenza 1) dell'aumento delle spese familiari per la nascita delle due figlie negli anni 2010 e 2013, 2) dell'aumento della rata di mutuo, giunta ad ammontare a quasi 1.000,00 euro mensili e 3), soprattutto, delle minori disponibilità economiche della famiglia conseguenti alla incolpevole perdita da parte del marito di un'attività lavorativa stabile, la ricorrente – per fatti sopravvenuti non imputabili a sua colpa – si è quindi trovata nella oggettiva impossibilità di far fronte al pagamento della rata di mutuo;

- tale condizione di sovraindebitamento, quindi, non si era determinata per dolo o condotta gravemente colposa della ricorrente, bensì per fatti sopravvenuti non imputabili a sua responsabilità;
- come già evidenziato, la procedura esecutiva immobiliare del 2018 aveva consentito alla banca di ottenere una soddisfazione solo parziale, residuando oggi un debito di euro 145.025,00. E' perciò evidente che nemmeno all'esito di tale procedura era venuta meno la condizione di sovraindebitamento in essere dal 2018 e non imputabile alla ricorrente;
- in astratto potrebbe ritenersi ingiustificata la condotta della ricorrente consistita nella contrazione di un nuovo finanziamento con cessione del quinto dello stipendio di euro 19.048,68 con Vivibanca spa in data 4.12.2020, ossia in momento in cui – per quanto sopra osservato – sussisteva già la condizione di sovraindebitamento. Tuttavia, se si considera che, come accertato dal gestore della crisi, tale importo era stato utilizzato non per spese voluttuarie ma in parte per acquistare l'unica automobile a disposizione del nucleo familiare (e, quindi, per far fronte alle essenziali esigenze di spostamento della famiglia) ed in parte per far fronte alle primarie esigenze di mantenimento della famiglia, deve ritenersi che al più la condotta della Rama sia connotata da colpa lieve e quindi non rilevante ai fini della verifica del requisito della meritevolezza.

Risulta poi depositata tutta la documentazione di cui all'art. 67, c. 2 CCII.

Risultano quindi sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità del piano e della proposta, sicché la procedura va dichiarata aperta ai sensi dell'art. 70 CCII.

Va inoltre accolta la richiesta della ricorrente di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 1543/2022 re attivata da Intesa San Paolo/Intrum spa, al fine di garantire l'effettiva acquisizione delle somme accantonate dal datore di lavoro, in caso di omologa della proposta (invero una eventuale assegnazione del credito intervenuta nelle more precluderebbe la possibilità di acquisire tali somme e, quindi, pregiudicherebbe la fattibilità del piano).

In mancanza di indicazione di altri creditori (diversi da Intesa San Paolo/Intrum spa) in possesso di titolo esecutivo, non si ravvisa invece la necessità di imporre anche il divieto totale e generalizzato di azioni esecutive e cautelari, come pure richiesto dalla ricorrente.

PQM

Visto l'art. 70. c. 1 CCII

Ammette

Rama Chiara, nata a Soave (Vr) il 23.5.1984 (cod.fisc RMACHR84E63I775R) alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Dispone

che, a cura del Gestore della crisi avv. Martina Zantedeschi, il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Verona e comunicati a tutti i creditori, **entro l'8.11.2023**. Nella comunicazione il gestore indicherà anche il proprio indirizzo PEC.

Avvisa

i creditori:

- che, **una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente**, dovranno tempestivamente comunicare al Gestore della Crisi avv. M. Zantedeschi un indirizzo PEC con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che **nei venti giorni successivi alla ricezione della medesima comunicazione** possono presentare osservazioni al piano e alla proposta, inviandole all'indirizzo PEC loro comunicato dal gestore.

Dispone

che il gestore della crisi, **una volta scaduti i termini per le osservazioni dei creditori**, relazioni al Giudice ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, documentando anche le pubblicazioni e comunicazioni sopra disposte. Si riserva all'esito ogni provvedimento in ordine all'omologa del piano e della proposta.

Sospende

la procedura esecutiva mobiliare n. 1543/22 re pendente dinanzi al Tribunale di Verona, mandando al gestore della crisi per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al Giudice dell'esecuzione (dott.ssa R.Roberti).

Si comunichi alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC

Verona, 8.10.2023

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

